

Massime per Atto Ricercato: Parere sulla Normativa del 21/05/2014 - rif. AG 29/14

Parere sulla Normativa del 21/05/2014 - rif. AG 29/14 d.lgs 163/06 Articoli 1, 3 - Codici 1.1, 3.1

Oggetto: quesito acquisito al prot. gen. AVCP n. 34485 del 17/03/2014 - Fondazione Pia Unione Ss. Annunziata - Ente derivante da privatizzazione ex Ipab - Natura giuridica di organismo di diritto pubblico - Non sussiste- Non sono annoverabili tra gli organismi di diritto pubblico gli enti previdenziali e assistenziali privatizzati (di cui al d.lgs. n. 509/1994), che non usufruiscono di alcun finanziamento o ausilio pubblico. Tuttavia, la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici e altri ausili pubblici di carattere finanziario si intende non realizzata nel caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti. Ciò significa che ove vi sia una contribuzione obbligatoria prevista per legge, gli enti privatizzati sono ipso facto da considerarsi assoggettati al Codice, come organismi di diritto pubblico, ferma restando la verifica sulla sussistenza degli ulteriori requisiti di cui all'art. 3, co. 26 del Codice. Le novità introdotte dal d. l. 98/2011, in ordine alla privatizzazione delle ex IPAB in associazioni/fondazioni, consentono di ritenere in parte superato l'indirizzo che include tout court dette istituzioni nel novero degli organismi di diritto pubblico, le cui le caratteristiche tipiche (personalità giuridica di diritto pubblico, finalità socio assistenziali e non di lucro, autonomia statutaria, contabile e finanziaria, operatività con criteri aziendali; membri del Cda nominati dalla regione), non vanno, tuttavia, escluse a priori (cfr. Avcp Parere AG41/2010), bensì indagate caso per caso.